

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.



Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.



Tel. +39 06.80974337

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1360



Pec :

fondopensionecassaprevidenzadipendentigroupama@legalmail.it

Email : fondopensionedipendenti@groupama.it

Istituito in Italia



www.groupama.it/fp-dipendenti

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 10/06/2026)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Il Fondo Pensione Dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito il Fondo) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 10/06/2026)

Fonte istitutiva: In applicazione della normativa di legge in materia, del C.C.N.L. per il personale delle Imprese di Assicurazione e del Contratto Integrativo aziendale, è stata costituita, per iniziativa di Groupama Assicurazioni S.p.A. e delle Organizzazioni Sindacali Aziendali, l'Associazione denominata "Fondo Pensione Dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A." già "Cassa di Previdenza dei dipendenti di Groupama Assicurazioni – Fondo Pensione".

Destinatari: Il personale dipendente, non dirigente, di Groupama Assicurazioni S.p.A.

Contribuzione:

	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0%	7,90% dal 2025	I contributi TFR e del lavoratore sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione; il contributo del datore di lavoro è versato con periodicità annuale.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ⁽²⁾	0,75%	7,90% dal 2025	

Per i lavoratori che decidono di lasciare in azienda il TFR maturando, per beneficiare del contributo aziendale, il contributo minimo da versare è pari al 50% del contributo a carico del datore di lavoro.

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro entro il 15 gennaio di ogni anno ⁽²⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR; in quest'ultimo caso non è dovuto alcun contributo a carico del lavoratore per beneficiare del contributo del datore di lavoro.